



# COMUNE DI TURRI

## Provincia Sud Sardegna

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 23-02-2023

ORIGINALE

<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) E RELATIVI ALLEGATI
---

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 18:40, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Picchedda Martino</b>	<b>P</b>	<b>Lallai Sandro Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Casula Ilaria</b>	<b>P</b>	<b>Cotza Simone</b>	<b>P</b>
<b>Figus Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Cau Paolo</b>	<b>A</b>
<b>Casula Giuliana</b>	<b>P</b>	<b>Medda Gian Nicola</b>	<b>A</b>
<b>Atzori Marco</b>	<b>A</b>	<b>Diana Flavio</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l' Ing. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Usai Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

*Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

#### **Preso atto che:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";

- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

**Tenuto conto** che nel 2016 è avvenuto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilanci di previsione 2018/2020 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti

#### **Richiamato in particolare:**

- l'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/) ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

**Ricordato** che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

#### **Richiamata:**

- la deliberazione della G.C. n. 19 del 07.02.2023 "DUPS 2023-2025" con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

**Visto** inoltre l'art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

**Visti** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

**Considerato** che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023-2025, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023-2025;

**Dato atto** che, in riferimento alla TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito del riordino dell'intera disciplina e delle deliberazioni n. 443/444 del 31 ottobre 2019 adottate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) nel contesto giuridico e normativo ordinario, si conferma in via provvisoria il regime delle tariffe approvate per il 2022 con deliberazione riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo Piano Finanziario;

**Ritenuto** di confermare provvisoriamente per il 2023, nelle more della predisposizione del piano finanziario, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 12 del 28.04.2022 *“Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2022 (tassa rifiuti)”*, che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Rilevato** che pertanto, a titolo meramente prudenziale e in attesa delle risultanze del piano finanziario, appare opportuno, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 tenere in considerazione le tariffe relative al 2022;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 172 e 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

**Rilevato** che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

**Visto** l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

**Tenuto conto** che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

- limitatamente agli anni 2016/2019, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)

- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

**Tenuto conto** che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la legge n. 208/2015;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione;

**Acquisiti** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

*Il Sindaco terminata l'illustrazione, constatata l'assenza di interventi, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:*

*Presenti n. 7, voti favorevoli n. 7*

*Visto l'esito della votazione*

## **DELIBERA**

**Di prendere** atto della premessa, confermando provvisoriamente per il 2022, nelle more della predisposizione del piano finanziario, le tariffe di cui alla Deliberazione di C.C. n. 12 del 28.04.2022 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2022 (Tassa rifiuti)";

**Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

**Di dare atto** che lo Schema di Bilancio di Previsione 2023-2025, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2023 le risultanze finali come da allegati;

**Di prendere atto** delle Delibere di Giunta Comunale n. 9 e 10 del 07/02/2023 che le aree presenti nel PEEP da cedere in diritto di proprietà nell'anno 2023, individuate come qualità e quantità, saranno cedute al costo, come determinato negli stessi atti, al mc fabbricabile, costo risultante in seguito a rivalutazione monetaria;

**Di prendere** altresì atto della Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2023 che le aree disponibili nel Piano Insediamenti Produttivi, individuate come qualità e quantità, da cedersi nell'anno 2023, saranno cedute al costo ivi determinato;

**Di dare atto** che al bilancio risultano allegati tutti i documenti e atti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2023-2025 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

*Con separata votazione in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito: presenti n. 7, voti favorevoli n. 7*

*Visto l'esito della votazione*

## **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

### **PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio  
**Dott. Lai Daniele**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio  
**Dott. Lai Daniele**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Usai Daniela

---

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art.. 134, comma 3° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Usai Daniela

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*